

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1272 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 2019****che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione ⁽⁴⁾ ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, al fine di includere una serie di alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione.
- (4) Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, la Commissione ha riscontrato ulteriori errori nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (5) Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (6) Il 22 novembre 2018 l'autorità italiana competente ha chiesto alla Commissione di rettificare l'elenco dell'Unione per quanto riguarda la designazione e il requisito specifico di etichettatura del nuovo alimento «estratto di *Echinacea purpurea* da colture cellulari». Tale nuovo alimento è stato autorizzato mediante la procedura di notifica a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. L'autorità italiana competente ha commesso un errore in quanto ha notificato il nome sbagliato delle colture cellulari e pertanto chiede di sostituire la denominazione delle colture cellulari HTN ® Vb con la denominazione EchiPurePC™ nella designazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e nel requisito specifico di etichettatura degli alimenti che lo contengono, nonché nelle specifiche del nuovo alimento.
- (7) Sono pertanto necessarie una rettifica della designazione e del requisito specifico di etichettatura di cui alla tabella 1 e una rettifica delle specifiche di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 in relazione al nuovo alimento «estratto di *Echinacea purpurea* da colture cellulari».

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GUL 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GUL 187 del 24.7.2018, pag. 1).

- (8) Il nuovo alimento «beta-glucani del lievito» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego con decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione ⁽⁵⁾. L'impiego dei beta-glucani del lievito in ulteriori categorie di alimenti è stato successivamente autorizzato con decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione ⁽⁶⁾. Nelle specifiche dei beta-glucani del lievito di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2078, le unità di misura dei metalli pesanti sono erroneamente espresse in mg/g anziché in mg/kg. Tale errore si è trasferito nell'elenco dell'Unione istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dei beta-glucani del lievito relative ai metalli pesanti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 e nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (9) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è rettificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 313 del 26.11.2011, pag. 41).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 295 del 14.11.2017, pag. 77).

ALLEGATO

(1) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:

a) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la voce relativa all'estratto di *Echinacea purpurea* da colture cellulari è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Estratto di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari EchiPure-PC™.»	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile dei flosculi del capolino di <i>Echinacea purpurea</i>		

b) nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa all'estratto di *Echinacea purpurea* da colture cellulari è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Estratto di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari	Descrizione/definizione Estratto secco di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari EchiPure-PC™.

c) nella tabella 2 (Specifiche), le voci relative ai beta-glucani del lievito figuranti sotto il titolo *Metalli pesanti per la forma insolubile in acqua, ma disperdibile in molte matrici liquide* sono sostituite dalle seguenti:

	«Piombo: < 0,2 mg/kg Arsenico: < 0,2 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 0,1 mg/kg»
--	--

(2) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è così rettificato:

Le voci relative a piombo, arsenico, mercurio e cadmio nella tabella con le specifiche dei beta-glucani del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*) sono sostituite dalle seguenti:

«Piombo	< 0,2 mg/kg
Arsenico	< 0,2 mg/kg
Mercurio	< 0,1 mg/kg
Cadmio	< 0,1 mg/kg»